

## MOZIONE

### **Modifica dell'articolo 4 lett. g del Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE) e dell'articolo 6 del Regolamento di applicazione dell'ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (RORNI)**

del 2 maggio 2023

Nell'immaginario comune quando si sente parlare di radioamatori, sorge un sentimento romantico-nostalgico e si pensa a persone che nel loro tempo libero si dilettono a costruire e utilizzare stazioni radio private. Tuttavia, negli ultimi tempi, i radioamatori sono tornati in auge e molti riconoscono il loro ruolo importante nella società moderna. In situazioni di emergenza, ad esempio in caso di catastrofi naturali o altre calamità, oppure in caso di blackout, quando i cellulari non possono più essere utilizzati, essi mantengono in funzione le comunicazioni di emergenza in modo affidabile. In tali situazioni questo sistema di comunicazione sarebbe l'unico funzionante.

Questo non è l'unico servizio che possono garantire i radioamatori; essi collaborano anche con le autorità a sostegno delle comunità locali, esplicano attività di pubblica autorità, ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e tanto altro.

Per poter ottenere un indicativo di chiamata, il radioamatore deve disporre di un certificato di capacità che ottiene dopo avere superato un esame organizzato dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

Purtroppo, a causa di lacune nei Regolamenti cantonali, spesso i radioamatori non possono svolgere le loro attività.

L'art. 37a cpv. 1 della Legge federale sulle telecomunicazioni (LTC) riferito alla radiocomunicazione dei radioamatori sancisce che le antenne semplici a filo o ad asta, nonché le antenne collocate su aste leggere simili ad un semplice pennone per bandiera, le autorità possono prevedere una procedura di autorizzazione semplificata.

Diversi Cantoni, l'ultimo in ordine di tempo Zugo, hanno adattato i loro Regolamenti.

Mediante il presente atto parlamentare si chiede che il Consiglio di Stato modifichi il Regolamento della Legge edilizia (art. 4 lett. g) e il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (art. 6), nel senso di non accomunare le antenne della telefonia mobile a quelle utilizzate dai radioamatori (e per quelle delle associazioni cosiddette a luce blu), poiché molto differenti, prevedendo delle eccezioni, così come data la possibilità dall'art. 37a della LTC.

Roberta Soldati  
Ay - Balli - Galeazzi -  
Guscio - Pini